

COMUNE DI MONTAIONE
PROVINCIA DI FIRENZE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
Residenza per anziani “VILLA SERENA”

Casa di Riposo “VILLA SERENA”
Viale V. da Filicaia n° 18 - 50050 MONTAIONE

Revisione 9/2008

ART. 1

“Villa Serena” è una residenza per anziani inserita nella rete dei servizi socio-sanitari di zona e persegue la massima integrazione con il territorio.

La *mission* è quella di fornire un’assistenza qualificata e personalizzata ad anziani autosufficienti e non autosufficienti, garantendo un adeguato ambiente di vita, basato su un clima sereno e familiare, ed il benessere delle persone che vi risiedono.

ART. 2

“Villa Serena” è una struttura sociale, aperta e flessibile ai bisogni dei cittadini e del territorio. La struttura persegue l’integrazione massima del residente nel contesto socio-ambientale nel quale è inserita. A questo scopo opera in stretto raccordo con le altre strutture sociali ed i diversi soggetti del territorio.

In questo rapporto è prevista, nell’organizzazione della Residenza, l’istituzione di servizi sociali aperti alla popolazione:

a) CENTRO APERTO per gli anziani (Mensa, Lavanderia, Servizio Notturmo e attività varie) che funziona in base ad apposito Regolamento;

b) CENTRO DIURNO per gli anziani non autosufficienti con programmi di tutela e di recupero degli stessi con ospitalità parziale, prevedendo:

- per mezza giornata (mattina o pomeriggio);

- per l’intera giornata, con esclusione della notte,

“Villa Serena” è aperta per organizzare al suo interno attività sociali, sanitarie e culturali promosse dagli attori sociali ed istituzionali del territorio, che risultano compatibili con l’attività istituzionale.

La struttura favorisce altresì il mantenimento di contatti dell’anziano con l’ambiente di provenienza.

■ Soggetti sociali assistibili e requisiti per l’ammissione.

ART.3

Sono ammissibili ai servizi erogati da “Villa Serena” anziani di ambo i sessi che avanzino la relativa domanda. L’ammissione può essere chiesta dai servizi sociali competenti o dai singoli interessati, secondo la tipologia richiesta.

Possono essere assistiti anche altri soggetti in base alle regolamentazioni ed autorizzazioni specifiche.

Le tipologie di ammissione sono diverse secondo il servizio prescelto.

Ci sono posti convenzionati con la ASL e posti extraconvenzione.

ART.4

E’ prevista l’ammissione alla Residenza di anziani coniugi, in possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione, compreso quello dell’età.

A costoro potrà essere riservato un alloggio comune, compatibilmente con il loro stato di salute.

La struttura potrà in circostanze particolari, offrire ospitalità ai familiari degli utenti, prevedendo la stessa retta per il soggiorno e prevedendo, per la sola usufruzione della mensa, il doppio di quanto previsto per gli utenti del centro aperto di cui all’art. 2 del presente regolamento. Inoltre è prevista la possibilità di ospitare gruppi: di anziani di altre strutture, di associazioni ricreative, sociali, culturali, di volontariato, sindacali, di operatori del settore che visitano la struttura o che sono invitati ad incontri con i residenti della Casa di Riposo e fornendo ai medesimi, se necessario, il servizio mensa.

ART.5

Le ammissioni su indicazioni generali della Giunta Comunale vengono stabilite dal Direttore della Residenza per anziani, previa comunicazione da parte del medesimo al Sindaco.

Per essere ospitati nei posti convenzionati è necessario:

- a) presentare domanda di ammissione al Comune di residenza o all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, che deve rilasciare tramite il servizio sociale, il relativo parere obbligatorio per le ammissioni a carattere vitalizio e anche per le ammissioni temporanei di non autosufficienti;
- b) aver raggiunto il limite di età previsto dalla legge per l’attribuzione della pensione di vecchiaia: 60 anni per gli uomini, 55 per le donne; salvo casi eccezionali con età inferiore, adeguatamente esaminati e concordati tra il Comune di residenza e di gestione (assumendo criteri di valutazione improntati a prudenza ed equità e comunque pensionati in particolari e documentate condizioni di bisogno);
- c) essere residente in un Comune dell’Azienda U.S.L. 11 con priorità delle domande dei pensionati del Comune di Montaione. Può essere esaminata a carattere di eccezionalità la possibilità di ospitare anziani provenienti da altre Aziende UU.SS.LL. per particolari motivi o quando si reputi opportuno favorire l’avvicinamento dell’interessato a propri parenti esistenti nei Comuni dell’Azienda U.S.L. n.11 nell’intento di ricomporre i legami affettivi;
- d) essere in possesso delle condizioni e dei documenti per l’ammissibilità richiesti dal Comune che gestisce la struttura e dai regolamenti in materia;
- e) le ammissioni, in base ai posti residui disponibili, possono essere per anziani autosufficienti e per quelli non autosufficienti.
La struttura si riserva di far effettuare un colloquio e/o una visita per valutare le condizioni di cui sopra alla propria equipe socio-sanitaria che opera all’interno della Casa di Riposo;
- f) gli anziani non autosufficienti vengono ammessi nell’ambito della R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale), mentre gli autosufficienti sono ospitati nei posti a loro riservati.

ART. 6

Ai residenti non autosufficienti vengono assicurate assistenza generica continuativa infermieristica, riabilitativa, medico-generica e specialistica.

Le domande devono essere corredate dalla documentazione richiesta dalla direzione e firmate dall’interessato o da chi esercita la tutela o la potestà o dai familiari.

Gli anziani non autosufficienti sono valutati dall’Unità di Valutazione Territoriale, che propone un progetto assistenziale. I residenti autosufficienti già presenti nella residenza sono ricoverati presso la parte della struttura attrezzata per non autosufficienti (RSA) qualora le loro condizioni di salute lo richiedano, tramite certificato del medico e verifica dei servizi territoriali competenti. Essi hanno diritto di priorità rispetto alle altre domande.

Oltre la retta prevista per i residenti della RSA le Aziende Sanitarie Locali devono corrispondere l’integrazione per l’Assistenza Sanitaria per i residenti non autosufficienti come previsto dall’art. 6 L.R. 27.03.1980 N. 20 e successive modifiche.

Qualora il residente ammesso come autosufficiente diventi, nel corso dell’ospitalità, non autosufficiente, la quota sanitaria farà carico all’Azienda Sanitaria Locale dell’assistito che ha provveduto a suo tempo all’ammissione.

■ Procedura per l’ammissione.

ART.8

La domanda per essere ospitati nella Residenza per anziani di “Villa Serena” deve essere inoltrata al Comune o all’Azienda Sanitaria Locale di residenza e per conoscenza al Sindaco di Montaione. Resta inteso che il Comune o l’Azienda Sanitaria Locale che chiede l’ammissione o esprime parere

favorevole all'ammissione di un proprio assistito, accetta tutte le condizioni del presente regolamento e successive modifiche.

ART: 9

Le ammissioni avvengono in base ad una graduatoria, che è gestita, per i posti convenzionati, direttamente dalla ASL n° 11 di Empoli, secondo le diverse tipologie.

Per i posti non convenzionati la graduatoria è gestita dalla struttura. In tal caso la priorità è assegnata secondo la data della presentazione della domanda, hanno priorità gli anziani residenti a Montaione.

■ Pagamento della retta ed ingresso nella Casa.

ART. 10 (RETTA)

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione la Residenza riceverà una retta giornaliera onnicomprensiva che sarà formata dalla quota sociale e dalla quota sanitaria.

Annualmente, la quota parte sociale, viene stabilita dal Comune di Montaione preventivamente concordata con la Azienda U.S.L. N. 11 .

La Azienda U.S.L. N. 11 determina la quota sanitaria in base a quanto stabilito dalla Regione Toscana, con decorrenza fissata dalla Regione stessa, in relazione allo standard di assistenza alla persona, dei servizi infermieristici e di riabilitazione funzionale assicurati dalla struttura e ridotta proporzionalmente agli interventi integrativi che la Azienda U.S.L. N. 11 eroga direttamente.

La Azienda U.S.L. N. 11 determina ogni anno con atto deliberativo, la quota da lasciare a disposizione dei residenti per le proprie necessità personali.

La quota parte sociale sarà a carico dell'Azienda Sanitaria Locale e/o Comune che ha promosso l'ammissione iniziale e dell'interessato e/o dei familiari tenuti per legge agli alimenti.

La Residenza non potrà richiedere ad alcun titolo agli interessati ulteriori integrazioni di retta.

ART. 11 (Quota a carico del residente e familiari)

Al momento dell'impegnativa di ricovero in base al punto 2 dell'art. 2 della convenzione (l'atto individuale con il quale l'Azienda U.S.L. 11 - definisce l'ammissione, previa intesa con il Comune di residenza, stabilisce altresì la competenza a sostenere l'onere della retta, secondo i criteri amministrativi che la regolano), sarà indicata a cura dell'Azienda Sanitaria Locale e/o Comune interessati, l'eventuale quota di compartecipazione a diretto carico del residente e/o dei familiari. Sarà cura dell'Azienda Sanitaria Locale e/o Comune aggiornare detti importi entro il primo bimestre di ogni anno.

E' compito dell'Azienda Sanitaria Locale comunicare annualmente in tempo debito: ai residenti, la retta a loro carico e la quota mensile disponibile per le proprie necessità; ai parenti la quota di compartecipazione a loro carico; alla Residenza la ripartizione della retta fra residente - parenti e Azienda Sanitaria Locale e/o Comune. In attesa di detta comunicazione la Residenza fatturerà gli aumenti retta ai residenti, secondo l'aumento della pensione, ed ai parenti, salvo eventuale conguaglio.

Al momento dell'ammissione i residenti e parenti tenuti alla corresponsione della Retta devono firmare un apposito atto e fornire un impegno al pagamento mensile tramite banca a favore del Comune di Montaione, quale garanzia, oppure provvedere al pagamento anticipato. La produzione di tale documento è da considerarsi essenziale ai fini dell'ammissione stessa del soggetto interessato.

La quota a carico dei residenti e/o familiari sarà riscossa dalla Residenza previa fatturazione mensile tramite la Tesoreria Comunale.

Montaione

La fatturazione sarà depositata di norma in Tesoreria entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Il pagamento da parte del residente e/o parenti deve avvenire entro 15 giorni da tale data, dopodiché trascorso detto termine, nel caso di mancato pagamento, dal 1° giorno del mese successivo verranno applicati gli interessi di mora ragguagliati al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 3 punti.

Qualora la retta a carico dei soggetti di cui sopra non venisse corrisposta interamente entro sei mesi dalla fatturazione potranno essere promosse le dimissioni del residente, salvo il recupero legale delle somme dovute maggiorate dei relativi interessi.

La Residenza non può richiedere agli interessati, a nessun titolo, mensilità anticipate né tanto meno anticipazioni sulla quota a carico della Azienda Sanitaria Locale e/o Comune sia gravanti sul fondo sociale che sanitario.

Non potranno essere considerate prestazioni da includere nel costo della retta e come tali non potranno essere imposte unilateralmente ai residenti o familiari con impegnativa separata, gli interventi sanitari e sociali facenti carico al servizio sanitario nazionale e ai servizi sociali del territorio.

In casi particolari, per garantire l'approvvigionamento dei farmaci, per dar corso alle prescrizioni ritenute utili per la salute e per effettuare le spese ritenute utili per il benessere generale di ogni singolo residente, il Comune anticiperà le somme necessarie, con la possibilità anche di usufruire del fondo Economale della Casa di Riposo nel caso in cui le medesime siano urgenti, recuperando dette spese a carico del residente nella fatturazione mensile della Retta.

ART. 12

(Quota a carico dell'Azienda Sanitaria Locale)

La Residenza, fattura entro il giorno dieci del mese successivo la quota parte della retta a carico della Azienda Sanitaria Locale e/o Comune su appositi modelli debitamente firmati dal legale rappresentante della struttura.

L'Azienda U.S.L. N. 11 si impegna ad effettuare i pagamenti mediante mandato di pagamento al Tesoriere dell'Azienda U.S.L. N. 11 e 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura (art. 61 comma 4, L.R.T. n° 68\1980).

In caso di ritardo del pagamento l'Azienda U.S.L. N. 11 riconosce alla Residenza interessi di mora ragguagliati al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti.

ART. 13

(Quota Sanitaria)

La residenza in quanto operante anche come Residenza Sanitaria Assistenziale, presidio di assistenza sociale, secondo il combinato disposto dalle leggi Regionali n° 28\1980, n° 16\1990 e D.P.C.M. 22.12.1989, e successive modifiche, riceve per i ricoverati non autosufficienti ammessi dall'Azienda Sanitaria Locale competente, indicata nella impegnativa, la quota sanitaria stabilita per le persone non autosufficienti.

Relativamente a detta quota la Residenza non può richiedere anticipazioni all'utente, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardo o di mancato pagamento da parte dell'Azienda Sanitaria Locale che ha assunto l'impegno a corrisponderla.

La quota sanitaria di cui all'art. 6 della L.R. n° 20\1980 e successive modifiche è richiesta, all'Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'utente all'atto di ricovero. Per i residenti ex O.N.P.I. la quota sanitaria è a carico dell'Azienda U.S.L. N. 11 competente per territorio.

La quota sanitaria viene corrisposta per i residenti non autosufficienti dal momento dell'ammissione nella struttura, a seguito di preventiva autorizzazione da parte della Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'inabile al momento del ricovero; per coloro che diventano non autosufficienti dopo l'ammissione, la quota sanitaria viene corrisposta alla data della certificazione sanitaria, a condizione che la Residenza la trasmetta all'Azienda Sanitaria Locale che ha autorizzato il ricovero nella struttura entro sette giorni.

Montaione

La Residenza provvede ad inviare mensilmente all’Azienda Sanitaria Locale competente la contabilità relativa alla quota sanitaria.

La quota sanitaria cessa al momento in cui il residente ritorna ad essere autosufficiente, anche in tal caso è compito della Residenza darne comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale competente.

L’Azienda U.S.L. N. 11 ha il diritto di controllare, in ogni momento, con le modalità previste dalle disposizioni regionali in materia, lo stato di non autosufficienza dei residenti per verificare le dichiarazioni della Residenza.

Qualora si verificasse la non corrispondenza con quanto dichiarato, l’Azienda U.S.L. N. 11 può sospendere in ogni momento l’erogazione della quota sanitaria.

La Residenza compila, come da accordo regionale, la nota per i medici curanti dei soggetti non deambulanti e non assistibili al proprio domicilio identificati come residenti non autosufficienti, adottando le stesse modalità di cui sopra.

L’Azienda Sanitaria Locale interessata non corrisponde la quota Sanitaria alla Residenza nei giorni in cui l’anziano non autosufficiente è ricoverato in ospedale o in una struttura convenzionata.

ART. 14

(Disposizioni per prestazioni ex-ONPI)

In data 01.04.1979 è stata trasferita in gestione al Comune di Montaione la Casa di Riposo O.N.P.I. “Villa Serena” pertanto, occorre prevedere la continuità delle prestazioni per i residenti, ricoverati anteriormente alla data di cui sopra.

In tal senso i residenti già ammessi dall’O.N.P.I. pagheranno o concorreranno al pagamento della retta giornaliera soltanto in base ai propri redditi pensionistici (di qualunque tipo), lasciando ai medesimi la stessa libera disponibilità mensile degli altri di cui all’art. 12 e comunque, anche se con la pensione non raggiungono la copertura totale della retta, né i familiari né l’Azienda U.S.L. N. 11 o i Comuni, saranno tenuti a compartecipazioni o integrazioni.

ART. 15

(Conservazione del posto)

La Residenza concede ad ogni residente n° 30 (trenta) giorni all’anno di ferie o di congedo per motivi familiari, personali, soggiorni, ecc...; in detto periodo la retta è ridotta al 50%. Tale quota viene defalcata in ordine di priorità: sulla quota del residente, su quella dei familiari o su quella a carico dell’Azienda Sanitaria Locale o Comune interessati. Per assenze facoltative superiori a 30 (trenta) giorni permane l’obbligo della corresponsione intera della retta.

Per ricoveri ospedalieri la retta è ridotta del 20% sulla quota a carico del residente.

In tutte le situazioni di cui sopra è garantito il mantenimento del posto.

ART. 16

Ogni ritardo nell’ingresso non esonera dal pagamento della retta, salvo rinuncia al posto da far pervenire al Comune gestore entro 15 giorni.

I residenti ammessi temporaneamente devono corrispondere la retta anticipatamente rispetto all’ammissione. In caso di rinuncia o di dimissione anticipate, rispetto al periodo concordato, tale quota non è rimborsabile in parte o del tutto salvo che non sussistano validi e documentati motivi ad insindacabile giudizio dell’amministrazione.

■ Tipologia dell’ospitalità.

ART. 17

L’ospitalità nella Casa di riposo ha varie tipologie:

- autosufficienti e non autosufficienti;
- carattere temporaneo o vitalizio,
- posti convenzionati e posti non convenzionati,

Montaione

- per moduli base o per moduli specifici,
- per la residenza o per altri servizi di cui all'art.2.

La struttura di “Villa Serena” è articolata in tre nuclei:

- blocco A,
- blocco B,
- blocco C,

ciascuno gestito autonomamente e funzionalmente, secondo l'organizzazione disposta dalla direzione.

I blocchi si articolano in nuclei o moduli assistenziali, che permettono di organizzare un'assistenza più personalizzata.

I posti letto di ogni blocco o modulo sono definiti dall'autorizzazione al funzionamento, rilasciata secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

ART.

La gestione della struttura si basa sul fornire ai residenti un servizio di qualità.

I principi fondamentali a cui ispirarsi sono fra l'altro: il diritto di cittadinanza sociale, l'equità ed eguaglianza, la centralità della persona, l'autonomia, il benessere dei residenti, la qualità della vita ecc...

La Carta dei Servizi, approvata dalla Direzione della struttura, definisce le modalità di riferimento e le garanzie per gli utenti. Essa è un punto di riferimento e di trasparenza per l'esterno e tiene e conto di quanto definito nel presente regolamento.

Essa viene aggiornata periodicamente.

ART. 18

Il residente, all'atto dell'ammissione, indica in una scheda personale, oltre ai propri dati anagrafici, nomi e indirizzi di familiari o conoscenti ai quali la Casa deve rivolgersi in caso di necessità.

Entro venti giorni dall'ammissione definitiva presso la Casa di riposo il Capo Convivenza, di norma, provvede al cambiamento di residenza anagrafico del residente ammesso.

ART. 19

Le spese di viaggio per recarsi dalla località di provenienza a quella in cui è situata la Casa è a carico dell'interessato o del Comune o dell'Azienda Sanitaria Locale che ha curato l'ammissione. Così ogni altro viaggio effettuato nel corso dell'ospitalità per qualsiasi scopo.

ART. 20

Il residente della Casa di riposo deve essere munito di corredo personale sufficiente. La dotazione e l'integrazione di indumenti personale, ove l'anziano non possa provvedere con i mezzi propri o con l'aiuto di congiunti, fanno carico all'Ente affidante.

■ Alloggio.

ART. 21

All'atto dell'ingresso al residente viene assegnato un alloggio in base alla proposta dell'èquipe socio-sanitaria della struttura fra le stanze ancora non occupate.

Di norma viene assegnato l'alloggio in una camera doppia.

ART. 22

Per gli autosufficienti vitalizi può essere assegnata una camera singola, secondo criteri di anzianità di presenza nella struttura. Per quanto riguarda la ospitalità nella Residenza Sanitaria Assistenziale non è prevista l'assegnazione di camere singole sulla base dell'anzianità, ma l'assegnazione dei

Montaione

diversi alloggi è disposta dall'equipe socio-sanitaria di volta in volta secondo le condizioni particolari e psico-fisiche del residente ricoverato.

All'anziano ospitato come autosufficiente qualora venga trasferito provvisoriamente nella RSA, in quanto riconosciuto Non Autosufficiente ai sensi della normativa vigente, può essere conservato anche il posto che occupava fra gli autosufficienti, per un periodo temporaneo fino a quando lo riterrà opportuno la direzione della struttura, secondo il suo insindacabile giudizio.

ART. 23

Il residente potrà nei limiti delle possibilità della struttura e compatibilmente con le esigenze altrui:

- a) scegliere i propri compagni di stanza. Ai coniugi, ai conviventi o ai fratelli è riservata di norma una stanza in comune;
- b) arredare le pareti con fotografie e quadri personali e sistemare propri soprammobili, con l'assenso della direzione e degli eventuali compagni di stanza;
- c) usare proprio apparecchio radio e TV, purché non arrechi disturbo agli altri residenti;
- d) tenere vasi di fiori o piante, purché in numero non eccessivo e non ingombrante né costituenti pericolo per terzi;
- e) soggiornare liberamente nella stanza da letto ad esclusione dei periodi destinati alla pulizia del locale;
- f) arredare con qualche mobile di proprietà la stanza, previo esame di essi dal punto di vista igienico e funzionale da parte della direzione della Casa, ed impegno di rimozione, alla cessazione del rapporto assistenziale, da parte del residente e dei propri familiari;
- g) è fatto divieto assoluto di uso di fonti di calore nelle camere o di quant'altro possa essere ritenuto pericoloso e non in regola con le norme previste dalle vigenti leggi per le strutture comunitarie;

ART. 24

Il residente dovrà osservare l'ordine delle cose di sua proprietà, non tenere nella stanza da letto cibi e bevande che possano influire sull'igiene dell'ambiente, non tenere animali, salvo espressa autorizzazione della direzione.

A letto è vietato fumare, così pure anche nelle stanze occupate da più persone, qualora in esse siano alloggiati non fumatori.

Si può fumare solo all'aperto ed in una stanza appositamente attrezzata. Il residente dovrà rispettare il riposo dei compagni di stanza, ponendo attenzione a non far rumore e a non parlare a voce alta durante le ore considerate di riposo.

Anche nella sala da pranzo, durante le ore dei pasti, il residente dovrà fare attenzione a limitare tutti i rumori e a non parlare a voce alta. L'uso dei locali collettivi deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla direzione.

ART. 25

Il residente si impegna a :

- a) osservare le regole di igiene personale e dell'ambiente e vestirsi in modo conveniente;
- b) mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate e ad adeguarsi alle richieste della Casa al fine di garantirne la perfetta utilizzazione;
- c) segnalare l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche dell'alloggio. E' vietata la riparazione o la manomissione da persone non autorizzate dalla struttura;
- d) consentire al personale di servizio o a qualsiasi altra persona, incaricata dalla struttura, di entrare nell'alloggio per provvedere a pulizie e riparazioni;

e) è fatto divieto assoluto a tutti i residenti di tenere nell'alloggio alcun tipo di arma anche se munita di autorizzazione di Pubblica Sicurezza. Il residente dovrà consentire la visita della camera e di quanto in essa contenuto in qualsiasi momento su richiesta della direzione.

ART. 26

Il residente è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza.

ART. 27

Il residente dispone di una chiave della propria stanza. L'alloggio dovrà essere chiuso a chiave per assenze temporanee. Nel caso di assenza prolungata, la chiave dovrà essere depositata al responsabile designato dal Comune gestore.

ART. 28

E' fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, anche per una sola notte, persone estranee, qualunque sia il legame di parentela e di amicizia del residente, eventuali eccezioni alla presente norma possono essere autorizzate solo dalla direzione della struttura.

■ Posti in sala pranzo.

ART. 29

Il residente all'atto dell'ingresso sceglie un posto in sala da pranzo tra quelli non occupati da altri. Egli cercherà di mantenerlo stabilmente, salvo cambiamenti dovuti ad esigenze varie e comunque nel rispetto della vita comunitaria.

Gli autosufficienti hanno i loro posti nel salone, i non autosufficienti nelle salette da pranzo di nucleo, i medesimi, compatibilmente con il loro grado di disabilità possono scegliere di consumare i pasti nel salone.

■ Servizi della Casa di riposo.

ART. 30

La Casa di riposo assicura, gratuitamente ed in base a modalità fissate e con la frequenza concordata con la rappresentanza dei residenti, i seguenti servizi interni o esterni:

- a) servizio di lavanderia e guardaroba con stiratura e rammendo;
- b) servizio di barberia;
- c) servizio di parrucchiere per donna;
- d) risolatura di scarpe;
- e) assistenza sanitaria generica;
- f) assistenza sanitaria specialistica di cui dispone la Casa;
- g) servizio sociale;
- h) servizio dietetico;
- i) servizio religioso;
- j) servizi per le attività di tempo libero: (biblioteca, discoteca, TV e radio, riviste, giornali.....);
- m) servizio pedicure (per i residenti vitalizi ammessi dal Comune dal 01.04.1979, con frequenza bimestrale);
- n) servizio di animazione e di terapia occupazionale.

I servizi di cui alle lettere a, b, d, f, possono essere garantiti mediante convenzioni con esercizi esterni.

I servizi di cui alle lettere b, c, d, sono qualificati come segue:

Montaione

servizio barberia : 2 barbe la settimana, un taglio di capelli mensile.

Servizio di parrucchiere donna: un taglio, 2 shampooing, 2 messe in piega al mese.

Risolatura scarpe: una risolatura e due tacchi a punta per anno.

■ **Assistenza Sanitaria**

ART. 31

Gli anziani residenti della Casa di riposo fruiscono delle normali prestazioni organizzate sul territorio e derivanti dal servizio sanitario nazionale e dalla convenzione unica con i medici.

Ciascun anziano fa la scelta del proprio medico.

ART. 32

E' costituito all'interno della Casa di riposo con opportuni potenziamenti, in idonei locali, un servizio sanitario gratuito, aperto ad anziani esterni, atto ad assicurare prestazioni mediche, di geriatria generale ed infermieristiche, anche per le immediate esigenze.

ART. 33

La Casa di riposo deve promuovere ogni rapporto con l'organizzazione di attività preventiva e riabilitativa per anziani, attuata attraverso i presidi del territorio (strutture del servizio socio-sanitario di base). Ove tali strutture risultassero mancanti deve essere posta particolare cura per la promozione di detti servizi.

Il controllo della salute dell'anziano e l'azione di educazione permanente sul piano sanitario ed alimentare rappresentano interventi particolari di specifici operatori, esistenti all'interno o all'esterno della Casa.

■ **Assistenza medico-infermieristica riguardante i residenti interni.**

ART. 34

La Casa mette a disposizione dei medici di fiducia dei residenti interni il proprio ambulatorio. Affida le prestazioni di carattere infermieristico al personale, abilitato ai termini di legge, dell'organico interno e ad operatori specializzati di strutture esterne.

ART. 35

Il personale infermieristico interno è tenuto a :

- chiamare in caso di necessità il medico del residente;
- prestare all'ammalato, su prescrizione del medico, le cure necessarie;
- interessarsi per la provvista, la distribuzione e la somministrazione dei medicinali ordinati dal medico;
- organizzare, su ordine del medico curante, il trasporto all'ospedale di un residente ammalato;
- interessarsi affinché l'ammalato segua la dieta prescritta dal medico;
 - avvisare il responsabile della Casa in circostanze di pericolo di vita o di gravi infermità che richiedono provvedimenti urgenti.

■ **Ricovero di residente in ospedale.**

ART. 36

Atteso che il ricovero in ospedale viene effettuato per un particolare stato di salute dell'anziano su ordine del medico personale o di altro sanitario che vi sia trovato nella necessità di visitarlo, vengono fissati alcuni criteri di massima per effettuare il trasporto all'ospedale. Questo avviene per mezzo di autoambulanza pubblica o con automezzo della Casa. In ogni caso l'anziano sarà

accompagnato da un infermiere della Casa di riposo. Durante la permanenza in ospedale la Casa deve assicurare un contatto periodico con il ricoverato allo scopo di realizzare la continuità del rapporto affettivo instaurato con la Casa stessa ed anche di fargli recapitare i capi di biancheria puliti e ritirare quelli sporchi.

■ Vitto

ART. 37

Il vitto è a carattere familiare. Il menù giornaliero viene predisposto dalla Casa in collaborazione con la rappresentanza dei residenti e con la consulenza di un esperto (medico o dietologo). Esso viene reso noto ai residenti con sufficiente anticipo, mediante esposizione nelle sale da pranzo, con indicazione dei criteri per la richiesta di piatti alternativi.

ART. 38

Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione del medico curante.

ART. 39

La colazione, il pranzo e la cena sono serviti in sala da pranzo entro gli orari fissati e resi noti con avvisi affissi nella Casa. In casi particolari può essere autorizzato il servizio dei pasti in stanza.

■ Orari.

ART. 40

Il residente gode della massima libertà, salvo limitazioni imposte dallo stato di salute. Tali limitazioni sono di competenza del medico curante.

ART. 41

Il residente può entrare e uscire ad ogni ora e ricevere visite dalle 8 alle 22 evitando solo di recare disturbo agli altri residenti, specialmente nelle ore di riposo.

ART. 42

Il residente deve osservare il silenzio negli orari regolamentati. Nell'uso autorizzato di apparecchi radio e televisivi personali i residenti devono osservare le regole della cortesia, evitando che il volume del suono arrechi disturbo agli altri conviventi.

■ Dimissioni ed allontanamento del residente.

ART. 43

Il residente può disdettare l'alloggio con il preavviso di 15 gg. a mezzo raccomandata da inviare per conoscenza al Comune che ha assunto l'impegnativa dell'ammissione.

ART. 44

Il Sindaco del Comune gestore sentito il parere della rappresentanza dei residenti, può allontanare il residente con provvedimenti di urgenza qualora questi:

- a) tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria;
- b) commette gravi infrazioni del regolamento interno.

Il Comune che chiede l'ammissione si impegna a trovare una adeguata sistemazione al residente nel caso di cui sopra o comunque il residente sarà portato presso i parenti più stretti qualora non siano state trovate precedenti soluzioni con l'U.S.L. di residenza al momento del ricovero.

ART. 45

In caso di decesso del residente, i parenti dovranno mettere la Casa nelle condizioni di poter assegnare gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto agli aventi diritto, che abbiano presentato tutta la documentazione necessaria alla loro individuazione.

Trascorso un anno dal decesso gli effetti personali non ritirati (escluso somme di denaro e oggetti preziosi) del defunto, saranno distrutti.

“Le spese di funerale saranno a carico degli eredi e se questi non esistono, per i nullatenenti provvederà il Comune. Il Comune potrà anticipare le spese per il funerale e la tomba se il residente ha le somme necessarie, previo il recupero delle medesime”.

■ Rapporti col personale.

ART. 46

I rapporti fra il personale della Casa e i residenti dovranno essere improntati al massimo reciproco rispetto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

ART. 47

E' vietata qualunque diversità di trattamento fra i residenti e non sono ammesse mance, compensi o regali di alcun genere al personale da parte dei residenti o dei loro congiunti.

Eventuali reclami inerenti ai servizi od al personale addetto devono essere presentati direttamente al responsabile incaricato della Casa.

■ Uso del tempo libero ed attività ricreative.

ART. 48

Il residente è libero di organizzare la propria giornata nel modo che ritiene più opportuno, occupando il tempo libero in attività ricreative, culturali e occupazionali, spontaneamente scelte.

Allo scopo il personale della Casa si renderà animatore di iniziative, utilizzando le attrezzature all'uopo predisposte. Le varie attività saranno svolte nei locali a ciò destinati.

A questo riguardo i residenti devono godere di spazi comunitari adeguati, nei quali sia consentito il movimento senza distinzione di sesso o categoria. Il residente cioè può frequentare liberamente in qualsiasi ora del giorno gli ambienti della Casa messi a disposizione (sala di soggiorno, biblioteca, locali per attività occupazionali, bar, giardino.....). Potranno essere stabilite altresì norme per la partecipazione allo svolgimento dei servizi permanenti della Casa da parte degli anziani residenti ed esterni che si dichiarino disponibili, a semplice titolo di volontariato, da applicarsi in tali attività.

■ Il personale.

ART. 49

Il personale deve essere adeguato al numero dei residenti in maniera da consentire il buon funzionamento dei servizi della Casa. Il personale è tenuto a portare l'uniforme di lavoro che l'Amministrazione fornirà per i servizi di istituto.

■ Gestione della Casa.

ART. 50

La Casa di riposo è gestita dal Comune. Questo affida al proprio rappresentante la direzione della Casa, con il compito di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e del personale, e di curare il collegamento di tipo tecnico con le altre realtà territoriali.

Il direttore amministrativo coordina l'attività sociale e amministrativa della Casa in collaborazione con gli uffici comunali.

La direzione indice periodicamente assemblee dei residenti e del personale per discutere dei problemi di funzionamento della Casa.

■ **Rappresentanza dei parenti.**

ART. 51

E' costituito un Comitato in rappresentanza dei parenti degli anziani residenti nella struttura, possibilmente delle varie tipologie, con elezione dei 3 membri in un'apposita assemblea, in base ai voti ottenuti.

Tale Comitato, che avrà durata annuale, ha il compito di verificare l'andamento del servizio erogato dalla struttura, proponendo suggerimenti alla direzione e all'Amministrazione Comunale.

■ **Rappresentanza dei residenti**

ART. 52

E' costituita la rappresentanza dei residenti con lo scopo di:

- realizzare la partecipazione e la collaborazione dei residenti nella gestione sociale dei servizi;
- fornire suggerimenti e proposte per la migliore realizzazione dei programmi;
- collaborare con la direzione, con i residenti e con il personale, al fine di stabilire rapporti di solidarietà, amicizia e reciproca comprensione.

Essa si compone di tre membri effettivi e tre membri supplenti eletti ogni anno dall'assemblea dei residenti.

L'Amministrazione Comunale dovrà essere invitata alle riunioni dell'assemblea dei residenti.

Regolamento approvato con deliberazione Consiglio Comunale 7 Dicembre 1979 N° 251 esecutiva per decorrenza dei termini il 5 Marzo 1980

Modifiche ed integrazioni.

Consiglio Comunale 15 Novembre 1980 N° 277 esecutiva per decorrenza dei termini il 5 Marzo 1981.

Modifiche ed integrazioni.

Giunta Municipale 3 Novembre 1981 N° 305 esecutiva per decorrenza dei termini il 17 dicembre 1981.

Modifiche ed integrazioni.

Consiglio Comunale 14 Giugno 1985 N° 111 esecutiva per decorrenza dei termini il 24.7.1985.

Modifiche ed integrazioni:

Consiglio Comunale 19 Luglio 1985 N° 139 esecutiva per decorrenza dei termini il 13 Luglio 1985.

Modifiche ed integrazioni.

Consiglio Comunale 11 Dicembre 1987 N° 178 esecutiva per decorrenza dei termini il 26.1.1988.

Modifiche ed integrazioni.

Consiglio Comunale 28 Dicembre 1993 N° 118 esecutiva per decorrenza dei termini il 05.01.1994.

Modifica art.51.

Consiglio Comunale 16 Giugno 1995 N° 26 esecutiva per decorrenza dei termini il 26.6.1995.

Modifica al regolamento.

Consiglio Comunale 29 Dicembre 1995 N° 86 esecutiva per decorrenza dei termini il 24.1.1996

Modifica art 5 (ammissione).

Consiglio Comunale 24 Aprile 1996 N° 28 esecutiva per decorrenza dei termini il 23.5.1996

Consiglio Comunale 7 Settembre 2001 N° 44 esecutiva per decorrenza dei termini il 12.10.2001